Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 ottobre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **670**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 43, relativo al corso di laurea in lettere, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

archeologia della Magna Grecia;
archeologia partico-sasanide;
ebraico medioevale e moderno;
geografia regionale;
grammatica italiana;
letterature moderne comparate;
origini cristiane;
religioni del mondo classico;
storia degli Stati Uniti;
storia della storiografia;
storia dell'Europa orientale e della Russia;
storia ed istituzioni dei Paesi islamici.

All'art. 44, relativo al corso di laurea in filosofia, è aggiunto il seguente:

sociologia politica.

All'art. 45, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

geografia regionale;
letterature moderne comparate;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua spagnola;
lingua russa;
lingua e letteratura neo-greca;
storia della letteratura inglese medioevale;
storia della letteratura francese medioevale;
storia della letteratura tedesca medioevale;
storia della letteratura spagnola medioevale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. **671**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 45, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea *in lettere*, sono aggiunti i seguenti:

teoria e metodologia dello studio letterario;
storia della musica contemporanea;
storia della miniatura;
storia delle arti minori;
protostoria europea;
iconografia e iconologia;
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Art. 2.

All'art. 47, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia, sono aggiunti i seguenti:

filosofia del linguaggio;
semiologia.

Art. 3.

All'art. 49, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in storia, sono aggiunti i seguenti:

Indirizzo antico:

storia del teatro antico;
protostoria europea.

Indirizzo moderno:

storia del cristianesimo;
storia contemporanea.

Indirizzo medievale:

storia della Chiesa medievale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 672.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 55, relativo all'esame di laurea in economia e commercio, è sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste:

a) Nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema rientrante in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella facoltà, e sul quale lo studente abbia sostenuto l'esame con esito positivo, esclusi gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto pubblico e delle lingue straniere.

L'art. 56, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente ultimo comma:

Ciascun istituto è retto da un direttore nominato dal consiglio di facoltà per la durata di un triennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 673.

Determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito nella legge n. 436 dell'8 agosto 1980, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Dalle ore due del 29 marzo 1981 alle ore tre (legali) del 27 settembre 1981, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

COSSIGA — FORMICA — BISAGLIA — SARTI — FOSCHI — D'AREZZO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1980
Atti di Governo, registro n. 30, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. **674**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 58, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è così riformulato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le seguenti lauree:

in medicina e chirurgia;
in odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'art. 62, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo:

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 63. — La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti è di venti per anno di corso.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione: il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
*2) biologia generale applicata agli studi medici;
*3) chimica;
*4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
*6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia e istologia patologica;
*11) istologia e embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale 2°, 3°, 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale 3°, 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedondonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Insegnamenti complementari:

*1) chirurgia maxillo-facciale;
*2) dermatologia e venereologia (semestrale);
*3) otorinolaringoiatria (semestrale);
*4) statistica sanitaria;
*5) biometria e statistica medica;
*6) scienza dell'alimentazione e dietologia;
*7) storia della medicina;
*8) fisiologia della nutrizione;
*9) genetica medica;
*10) medicina psicosomatica.

Gli insegnamenti segnati con asterisco (*) sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico deve prevedere da parte di componenti dell'organico una assistenza didattica adeguata al numero di studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatologico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatologico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia e istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia e embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno, e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980
Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **675**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971 è così modificato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria.

La durata del corso degli studi è di sei anni per la laurea in medicina e chirurgia e di cinque anni per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 18. — Il corso degli studi per il conseguimento della laurea è stabilito in cinque anni, suddivisi in un biennio ed in un triennio.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea è quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di sedici per anno di corso.

Art. 19. — Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Art. 20. — L'ordinamento del corso di laurea è stabilito come segue:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
*2) biologia generale applicata agli studi medici;
*3) chimica;
4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
*6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
*11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI:

*1) chirurgia maxillo-facciale;
*2) dermatologia e venerologia (semestrale);
*3) otorinolaringoiatria (semestrale);
*4) statistica sanitaria;
altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di*:
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **676**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 70, concernente la facoltà di medicina e chirurgia, è così modificato:

Art. 70. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

a) la laurea in medicina e chirurgia;
b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 2.

Dopo l'art. 73, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 74. — La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni suddivisi in un biennio ed un triennio.

Titoli di ammissione: quelli consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 75. — Il numero degli iscritti è di trentadue per ciascun anno di corso e complessivamente di centosessanta per l'intero corso di studi.

L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio riportato in centesimi, così ripartito:

70 cent. riservati all'esito di un test a scelta multipla da completare in un unico giorno vertente su nozioni generali relativi ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale;

30 cent. riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

E' prevista la pubblicizzazione dei risultati delle prove che a richiesta debbono essere forniti.

Art. 76. — Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero dei posti disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Art. 77. — Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
* 2) biologia generale applicata agli studi medici;
* 3) chimica;
* 4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
* 6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e speciale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno);
17) chimica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno);
22) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
23) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venerologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;

altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve provvedere, da parte dei componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Art. 78. — Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di*:
Fisiologia umana e dell'apparato stomatologico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Biologia generale applicata agli studi medici Chimica Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e del l'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Chirurgia speciale odontostomatologica Istituzioni di anatomia e istologia patologica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Patologia speciale odontostomatologica

Art. 79. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve avere seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso. L'esercizio della professione consegue all'esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980.

Nomina del presidente dell'Istituto mobiliare italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, relativo alla costituzione dell'Istituto mobiliare italiano - I.M.I., ente di diritto pubblico con sede in Roma, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, recante composizione e attribuzioni dell'Istituto mobiliare italiano ed esercizio del credito navale;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto l'art. 20 del vigente statuto dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) relativo alle modalità di nomina del presidente;

Visto il decreto in data 31 gennaio 1980, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale il prof. Piero Schlesinger è stato nominato presidente dell'Istituto sopra citato;

Considerato che il predetto prof. Schlesinger ha presentato le dimissioni dalla carica sopradetta;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Decreta:

Il dott. Luigi Arcuti è nominato presidente dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), ente di diritto pubblico con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1980.
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 194

(9813)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1980.

Rinnovo della commissione consultiva per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 374, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, modificati con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 660;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977, registro n. 8, foglio n. 162, relativo alla composizione per il triennio 1977-79, della commissione consultiva prevista dall'art. 12 della citata legge n. 374;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione della commissione stessa;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero per i beni culturali e ambientali in data 18 ottobre 1979, prot. n. 7072/GM 2-97-23, dal Ministero dell'interno in data 16 novembre 1979, prot. n. 7031/M 2 (2), dal Ministero delle finanze in data 22 novembre 1979, prot. 100/92/22/1900, dal Ministero di grazia e giustizia in data 3 maggio 1980, prot. n. 42/16, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 25 febbraio 1980, prot. n. 485 e dal servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 1980, prot. n. 118;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva prevista dall'art. 12 della citata legge 2 febbraio 1939, n. 374, è costituita come segue per il triennio 1980/82:

Presidente:

Borzi prof. dott. Italo, dirigente generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

o per sua delega:

Fonzi dott. Giovambattista, dirigente superiore, capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri:

Mancusi dott.ssa Luciana, dirigente superiore, direttrice della biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele di Roma in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Rabotti dott. Francesco Saverio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Mansi dott. Giuseppe, primo dirigente vice questore in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Giannantonio dott.ssa Anna, ispettore superiore di polizia in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Centi dott. Giovanni, primo dirigente in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Pisanti dott. Francesco, primo dirigente in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Brignone dott. Pietro, magistrato di appello in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Lupo dott. Ernesto, magistrato di appello in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Centioli dott. Livio, ispettore capo aggiunto in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Cosentino dott. Saverio, ispettore capo aggiunto in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Aversa dott. Geraldo, primo dirigente in rappresentanza dell'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della presidenza del Consiglio dei Ministri;

Monetti dott. Giuseppe, direttore aggiunto di divisione in rappresentanza del Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Eserciterà le funzioni di segretario della commissione consultiva la dott.ssa Giuseppa Scapellato Senerchia,

direttore aggiunto di divisione dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti, se dovuti, per ogni seduta, i compensi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul cap. 2952 del Ministero del tesoro per l'esercizio 1980 e su quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1980

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 19

(9773)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1980.

Nomina di un membro della commissione prevista dallo art. 9 della legge n. 324/1976.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324 concernente le nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;

Visto il decreto ministeriale in data 12 novembre 1976 con cui è stata istituita la commissione prevista dall'art. 9 della citata legge n. 324/1976;

Vista la lettera n. 2043 in data 12 marzo 1980 con la quale la AIGASA (Associazione italiana gestori aeroporti e servizi aeroportuali) ha designato, in sostituzione del prof. avv. Aldo Piras, il dott. Lovanio Lombardi del Consorzio aerostazione civile dell'aeroporto di Pisa, in rappresentanza degli enti gestori di aeroporti;

Decreta:

Il dott. Lovanio Lombardi del Consorzio aerostazione civile dell'aeroporto di Pisa è nominato membro, in rappresentanza dell'AIGASA, della commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, in sostituzione del prof. avv. Aldo Piras.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1980

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 157

(9700)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata « Castelli d'Italia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli ordinari, denominata « Castelli d'Italia »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1492 del 14 maggio 1980;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, denominata « Castelli d'Italia ».

Con successivo decreto verranno stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli costituenti la serie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1980
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 133

(8977)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, con il quale sono state apportate integrazioni e correzioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Considerato che l'art. 72-*ter*, aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, reca nuove disposizioni per la determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato nel secondo comma, lettera *b*), dell'art. 28 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e che, a tal fine, occorre stabilire il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, nonchè il coefficiente moltiplicatore da applicare al predetto valore medio;

Visto il decreto interministeriale del 22 settembre 1978 con il quale veniva stabilito per il biennio 1978 e 1979 il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialità del fondo nonchè il coefficiente moltiplicatore da applicare al valore medio;

Ravvisata la necessità di provvedere a fissare, per il succesivo biennio 1980-81, tali valori;

Decreta:

Art. 1.

Per gli anni 1980 e 1981, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialità del fondo, di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ai fini della determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali secondo i criteri stabiliti dall'art. 72-*ter* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, è determinato secondo i criteri previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Per lo stesso periodo indicato nel precedente articolo, il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è stabilito in misura pari a 1,8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

TABELLA 1

FASCE DI QUALITA'

Prima fascia:

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficondindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto e coltura floreale
Orto irriguo e coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2

ALLEVAMENTI IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITA'	Tariffa media di reddito agrario	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100 di R.A. $\left(\frac{c}{a} \times 100\right)$	Numero capi tassabili ex art. 28 per L. 100 (d $\times$ 4) di R.A.
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	300	8.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	230	4.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	30	800	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	230	2.900	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	90	400	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.000	1.600	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

SPECIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2)					
			Fasce di qualità					
			R.A. 300 1	R.A. 230 2	R.A. 30 3	R.A. 230 4	R.A. 90 5	R.A. 2.000 6
Vacche e bufale da latte e tori	—	4.000	2,13	1,00	0,20	0,73	0,10	0,40
Vitelloni	—	2.300	3,70	1,74	0,35	1,26	0,17	0,70
Manze	—	1.200	7,08	3,33	0,67	2,42	0,33	1,33
Vitelli	6 mesi	1.500	11,33	5,33	1,07	3,87	0,53	2,13
Scrofe da riproduzione e verri	—	2.000	4,25	2,00	0,40	1,45	0,20	0,80
Suinetti	3 mesi	160	212,50	100,00	20,00	72,50	10,00	40,00
Suini da macello	6 mesi	700	18,21	8,57	1,71	6,21	0,86	3,43
Galline da uova, da cova e galli	—	59	144,07	67,80	13,56	49,15	6,78	27,12
Galline ovaiole	—	37	229,73	108,11	21,62	78,38	10,81	43,24
Pollastre da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.214,28	571,43	114,28	414,28	57,14	228,57
Polli da carne	3 mesi	19	1.789,47	842,10	168,42	610,52	84,21	336,84
Faraone	4 mesi	18	1.416,67	666,67	133,33	483,33	66,67	266,66
Tacchine per uova da cova e tacchini riproduttori	—	120	70,83	33,33	6,67	24,17	3,33	13,33
Tacchini da carne	6 mesi	75	226,67	106,67	21,33	77,33	10,67	42,67
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	425,00	200,00	40,00	145,00	20,00	80,00
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.416,67	666,67	133,33	483,33	66,67	266,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	4.250,00	2.000,00	400,00	1.450,00	200,00	800,00
Conigli e lepri da carne	3 mesi	27	1.259,26	592,59	118,52	429,63	59,26	237,04
Conigli e lepri da riproduzione	—	75	113,33	53,33	10,67	38,67	5,33	21,33
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	18,48	8,70	1,74	6,30	0,87	3,48
Agnelloni da carne	6 mesi	146	116,44	54,79	10,96	39,73	5,48	21,92
Pesci (*) da riproduzione q.li	—	640	13,28	6,25	1,25	4,53	0,63	2,50
Pesci (*) consum. q.li	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00
Equini:								
Equini da riproduzione	—	2.600	3,27	1,54	0,31	1,12	0,15	0,62
Puledri	—	1.000	8,50	4,00	0,80	2,90	0,40	1,60
Alveari (famiglia)	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00

(*) Allevati in invasi esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura. E' espresso in lire 1937-1939.

(8773)

TABELLA 3

(B) Capi corrispondenti a L. 100 di R.A.						(C) Capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
Fasce di qualità						Fasce di qualità						
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
0,71	0,43	0,67	0,32	0,11	0,02	2,84	1,72	2,68	1,28	0,44	0,08	230,00
1,23	0,76	1,17	0,55	0,19	0,04	4,92	3,04	4,68	2,20	0,76	0,16	132,18
2,36	1,45	2,23	1,05	0,37	0,07	9,44	5,80	8,92	4,20	1,48	0,28	69,07
3,78	2,32	3,57	1,68	0,59	0,11	15,12	9,28	14,28	6,72	2,36	0,44	43,15
1,42	0,87	1,33	0,63	0,22	0,04	5,68	3,48	5,32	2,52	0,88	0,16	115,00
70,83	43,48	66,67	31,52	11,11	2,00	283,32	173,92	266,68	126,08	44,44	8,00	2,30
6,07	3,73	5,70	2,70	0,96	0,17	24,28	14,92	22,60	10,80	3,84	0,68	26,84
48,02	29,48	45,20	21,37	7,53	1,36	192,08	117,92	180,80	85,48	30,12	5,44	3,39
76,58	47,00	72,07	34,08	12,01	2,16	306,32	188,00	288,28	136,32	48,04	8,64	2,13
404,76	248,45	380,93	180,12	63,49	11,43	1.619,04	993,80	1.523,72	720,48	253,96	45,72	0,40
596,49	366,13	561,40	265,44	93,57	16,84	2.385,96	1.464,52	2.245,60	1.061,76	374,28	67,36	0,27
472,22	289,86	444,43	210,14	74,08	13,33	1.888,88	1.159,44	1.777,72	840,56	296,32	53,32	0,34
23,61	14,49	22,23	10,51	3,70	0,67	94,44	57,96	88,92	42,04	14,80	2,68	6,90
75,56	46,38	71,10	33,62	11,86	2,13	302,24	185,52	284,40	134,48	47,44	8,52	2,16
141,67	86,96	133,33	63,04	22,22	4,00	566,68	347,84	533,32	252,16	88,88	16,00	1,15
472,22	289,86	444,43	210,14	74,08	13,33	1.888,88	1.159,44	1.777,72	840,56	296,32	53,32	0,34
1.416,67	869,57	1.333,33	630,43	222,22	40,00	5.666,68	3.478,28	5.333,32	2.521,72	888,88	160,00	0,12
419,75	257,65	395,07	186,80	65,84	11,85	1.679,00	1.030,60	1.580,28	747,20	263,36	47,40	0,39
37,78	23,19	35,57	16,81	5,92	1,07	151,12	92,76	142,28	67,24	23,68	4,28	4,31
6,16	3,78	5,80	2,74	0,97	0,17	24,64	15,12	23,20	10,96	3,88	0,68	26,44
38,81	23,82	36,53	17,27	6,09	1,10	155,24	95,28	146,12	69,08	24,36	4,40	4,20
4,43	2,72	4,17	1,97	0,70	0,13	17,72	10,88	16,68	7,88	2,80	0,52	36,80
7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
1,09	0,67	1,03	0,49	0,17	0,03	4,36	2,68	4,12	1,96	0,68	0,12	149,35
2,63	1,74	2,67	1,26	0,44	0,08	11,32	6,96	10,68	5,04	1,76	0,32	57,50
7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00

nell'anno.

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1980, emessi per lire 1.500 miliardi ai sensi della legge 30 aprile 1980, n. 149.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 507472/66-AR-2, in data 14 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 245, emanato in forza della disposizione legislativa sopra indicata, con cui è stata disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° luglio 1980, rimborsabili il 1° luglio 1982, ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,75 %, per un importo nominale di lire 1.500 miliardi;

Visto in particolare l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 14 giugno 1980, con cui si è stabilito, fra l'altro, che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 1.500 miliardi con il decreto ministeriale n. 507472/66-AR-2 del 14 giugno 1980, meglio specificato nelle premesse, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 giugno e il 23 dicembre di ogni anno, a partire dal 23 dicembre 1980, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta dal cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, emissione 1° luglio 1980, rimborsabili il 1° luglio 1982 », legge 30 aprile 1980, n. 149, sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso del capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1981, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 450.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali a L. 225.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° gennaio 1981.

La suddetta spesa farà carico al capitolo 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'anno finanziario 1980, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1980 è pari a L. 225.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 224

(9755)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1980, emessi per lire 3.000 miliardi ai sensi della legge 30 aprile 1980, n. 149.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a 36 mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 507101/66-AR, in data 16 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 45, emanato in forza della disposizione legislativa sopra indicata, con cui è stata disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° giugno 1980 - rimborsabili il 1° giugno 1982 - ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,75 %, per un importo nominale di lire 3.000 miliardi;

Visto in particolare l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 16 maggio 1980, con cui si è stabilito, fra l'altro, che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguiti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 3.000 miliardi con il decreto ministeriale n. 507101/66-AR del 16 maggio 1980, meglio specificato nelle premesse, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca di Italia il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno, a partire dal 26 novembre 1980, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'Ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, - emissione 1° giugno 1980 - rimborsabili il 1° giugno 1982 - Legge 30 aprile 1980, n. 149 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola o per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso del capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1981, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del Tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle Aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione Centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 900.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 3.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 450.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° dicembre 1980.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1980 è pari a L. 450.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 223

(9754)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1980.

Trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano di personale già dipendente della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati;

Vista la legge provinciale di Bolzano 20 giugno 1980, n. 21, riguardante l'inquadramento del personale già in servizio presso l'ufficio di rappresentanza in Bolzano della Cassa per il credito alle imprese artigiane nel ruolo amministrativo provinciale;

Vista l'istanza in data 1° luglio 1980, con la quale la sig.ra Sanin Anneliese, in servizio presso l'ufficio di rappresentanza in Bolzano della Cassa per il credito alle imprese artigiane, esprime il proprio consenso al trasferimento nei ruoli della provincia autonoma di Bolzano;

Sentita la provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

La sig.ra Sanin Anneliese, dipendente della Cassa per il credito alle imprese artigiane con la qualifica di impiegata di prima categoria, quarta classe tabellare, è trasferita con decorrenza immediata alla provincia autonoma di Bolzano.

La sig.ra Sanin Anneliese sarà inquadrata con gli effetti giuridici ed economici previsti dall'art. 1 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 21, citata in premessa, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo amministrativo della provincia autonoma di Bolzano, in base al titolo di studio posseduto.

Roma, addì 13 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9626)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Teulada.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche, nell'adunanza del 25 marzo 1974 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera interessante il comune di Teulada;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Teulada;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco di Teulada, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stèssa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un complesso di eccezionale valore estetico, che è parte di un più vasto territorio, noto come la Costa del Sud in cui si compongono in innumerevoli quadri naturali le scogliere dirupate che precipitano a mare rompendosi in pittoresche

cale e promontori, le colline dalle linee dolcemente ondulate rivestite della macchia bassa mediterranea, gli stagni e le peschiere. La strada panoramica che percorre la costa, ora a picco sul mare, ora addentrandosi tra le colline, scopre una serie ininterrotta di punti di vista panoramici in cui la costante presenza del mare e di uno spazio infinito è ciò che più di ogni altra cosa caratterizza la costa, riproponendo con veemenza il ruolo predominante della natura; in cui d'altronde gli elementi antichi e nuovi che umanizzano il paesaggio, come i numerosi nuraghi sulla cima delle alture, le torri di vedetta a picco sul mare, le opere portuali e quelle di recinzione delle peschiere, si sono così perfettamente integrati nel paesaggio da lasciare sicuramente impressa l'antica capacità organizzativa dell'uomo sull'ambiente;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Teulada ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

1) la zona costiera compresa entro le seguenti linee: dal confine del comune di Domus de Maria sulla riva del mare presso Capo Spartivento si segue il confine comunale toccando Punta Sa Palma a quota 140 s.l.m., il Nuraghe di Riu Perdosu e proseguendo lungo detto confine comunale fino a raggiungere la mulattiera che scende lungo la costa di Pranedda. Da questo punto si scende lungo detta mulattiera fino ad incontrare la curva di livello a quota 200. Da questo punto si segue detta curva di livello a quota 200 in direzione Ovest fin dove questa è tagliata dal Riu de Planedda. Da questo punto si scende lungo il Riu de Planedda fino ad incontrare una linea parallela alla strada provinciale di Malfatano che corre a 200 m. a monte della strada stessa. Da questo punto si segue detta linea verso occidente fino ad incontrare la carreggiabile « Sa Ega de Piscinni ». Da questo punto si segue detta strada carreggiabile verso occidente fino ad incontrare il confine del comune di Domus de Maria. Da questo punto si segue il confine comunale scendendo fino al mare presso Cala de Su Senzu;

2) la zona costiera compresa entro le seguenti linee: dal confine col comune di Domus de Maria sulla riva del mare presso Punta di Libeccio si segue il confine comunale fino a raggiungere la curva di livello a quota 50. Da questo punto si segue detta curva di livello in direzione occidentale fino ad incontrare il letto del Torrente detto « S'Arriu de S'Ollastu Simoni ». Da questo punto si risale il letto del torrente fino ad incontrare la curva di livello a quota 200. Da questo punto si segue detta curva di livello verso occidente fino ad incontrare la mulattiera che scende verso Sa Domu de Su Sizigorru. Da questo punto si segue detta mulattiera e, giunti a Sa Domu de Su Sizigorru si segue la carrareccia che scende alla strada provinciale di Malfatano nei pressi delle Case Perda Serra. Da questo punto si segue detta provinciale verso Sud fino al bivio con la strada comunale di S. Isidoro. Da questo punto si segue una linea retta che unisce tale bivio con la cima di Monte Idu. Da tale punto si segue il confine della zona militare scendendo fino al mare a Porto Tramatzu. Sono comprese nelle predette zone l'Isola Padiglioni, l'Isola Ferraglione, l'Isola Tuaredda e su Scuglieddu, l'Isola di Campionna, gli scogli di Porto Malo, l'Isola Rossa e tutte le isolette e gli scogli che sorgono lungo la costa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Teulada provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il predetto provvedimento i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 22 settembre 1980

Il Ministro per i beni cultura e ambientali
BIASINI

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 25 marzo 1974

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno 25 del mese di marzo, (*Omissis*) si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, la commissione per le bellezze naturali della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) TEULADA - Elenco località panoramiche.

(*Omissis*).

Il presidente dà la parola al soprintendente che illustra le caratteristiche naturali e ambientali della zona costiera in comune di Teulada, proponendo alla commissione di sottoporre ai vincoli della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, tale zona.

Il sindaco dichiara di essere contrario al vincolo.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione a cui partecipano tutti gli intervenuti, il Presidente invita i membri della commissione ad esprimere il proprio parere sul vincolo. La commissione approva all'unanimità, ad eccezione del sindaco, l'apposizione del vincolo nelle seguenti zone:

1) la zona costiera compresa entro le seguenti linee: dal confine col comune di Domus de Maria sulla riva del mare presso Capo Spartivento si segue il confine comunale toccando Punta Sa Palma a quota 140 s.l.m., il Nuraghe di Riu Perdosu e proseguendo lungo detto confine comunale fino a raggiungere la mulattiera che scende lungo la costa di Pranedda. Da questo punto si scende lungo detta mulattiera fino ad incontrare la curva di livello a quota 200. Da questo punto si segue detta curva di livello a quota 200 in direzione ovest fin dove questa è tagliata dal Riu de Planedda. Da questo punto si scende lungo il Riu de Planedda fino ad incontrare una linea parallela alla strada provinciale di Malfatano che corre 200 metri a monte della strada stessa. Da questo punto si segue detta linea verso occidente fino a incontrare la carreggiabile

« Sa Ega de Piscinni ». Da questo punto si segue detta strada carreggiabile verso occidente fino ad incontrare il confine col comune di Domus de Maria. Da questo punto si segue il confine comunale scendendo fino al mare presso Cala de Su Senzu;

2) la zona costiera compresa entro le seguenti linee: dal confine col comune di Domus de Maria sulla riva del mare presso Punta di Libeccio si segue il confine comunale fino a raggiungere la curva di livello a quota 50. Da questo punto si segue detta curva di livello in direzione occidentale fino a incontrare il letto del torrente detto « S'Arriu de S'Ollastu Simoni ». Da questo punto si risale il letto del torrente fino a incontrare la curva di livello a quota 200. Da questo punto si segue detta curva di livello verso occidente fino a incontrare la mulattiera che scende verso Sa Domu de Su Sizigorru. Da questo punto si segue detta mulattiera e, giunti a Sa Domu de Su Sizigorru si segue la carrareccia che scende alla strada provinciale di Malfatano nei pressi delle Case Perda Serra. Da questo punto si segue detta provinciale verso sud fino al bivio con la strada comunale di S. Isidoro. Da questo punto si segue una linea retta che unisce tale bivio con la cima di Monte Idu. Da tale punto si segue il confine della zona militare scendendo fino al mare a Porto Tramatzu Sono comprese nelle predette zone l'isola Padiglioni, l'isola Ferraglione, l'isola Tuaredda e su Scuglieddu, l'isola di Campionna, gli scogli di Porto Malo, l'isola Rossa e tutte le isolette e gli scogli che sorgono lungo la costa ».

(*Omissis*).

(9701)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Revoca alla S.a.s. « Frigoriferi generali » dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale in Viterbo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1971, con il quale la S.r.l. « Frigoriferi generali » è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Viterbo, via Cimina km 3,500, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 29 marzo 1980, con la quale la società in parola ha chiesto la revoca della suddetta autorizzazione;

Vista la deliberazione n. 2/47 adottata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo il 31 marzo 1980;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata alla S.a.s. « Frigoriferi generali » (già S.r.l. « Frigoriferi generali ») l'autorizzazione, attribuita con il decreto ministeriale 8 ottobre 1971, di cui alle premesse, ad esercitare in Viterbo, via Cimina km 3,500, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9625)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Nomina del presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto il regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'istruzione industriale;

Visto il regio decreto 2 luglio 1922, n. 1396, con il quale è stata istituita la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma;

Vista a legge 24 gennaio 1978, n. 14 che ha introdotto norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1980, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'ente sopra indicato per il periodo 18 giugno 1980-31 dicembre 1982;

Sentito il parere dei due rami del Parlamento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1982, il prof. Rolando Cultrera è nominato presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9623)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi;

Visti i decreti ministeriali 5 marzo 1979, 1° agosto 1979, 10 novembre 1979 e 23 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 ottobre 1978 al 6 aprile 1980;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi, è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9579)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s., in Crotone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s. di Crotone (Catanzaro);

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980, 20 giugno 1980 e 21 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 marzo 1979 al 23 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s. di Crotone (Catanzaro), è prolungata al 22 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9721)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Marcianise (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Marcianise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1980 al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9726)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia di Ottaviano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 marzo 1980 e 29 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1979 al 13 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9720)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976, 24 novembre 1976, 20 aprile 1977, 4 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 26 giugno 1978, 9 settembre 1978, 9 ottobre 1978, 4 dicembre 1978, 7 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 3 ottobre 1979, 9 gennaio 1980, 6 maggio 1980 e 29 luglio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata del parere delle Organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione del personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9725)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Concentrazioni, mediante trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo, delle rappresentanze generali per l'Italia delle società GAN - Incendie Accidents e Assurances Generales de France I.A.R.T. nella Phenix Soleil S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le istanze, in data 30 giugno 1980, con le quali le rappresentanze generali per l'Italia delle società GAN - Incendie Accidents e Assurances Generales de France I.A.R.T., entrambe con sede in Roma, hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e condizioni concernenti il trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo e la concentrazione delle rappresentanze stesse nella Phenix Soleil S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni con sede in Roma, via Guidubaldo del Monte, 45;

Considerato che il consiglio di amministrazione della società GAN - Incendie Accidents, in data 24 giugno 1980, ha deliberato la concentrazione dell'intero complesso aziendale relativo ai rami danni, ivi compreso il portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della società stessa nella Phenix Soleil S.p.a., con sede in Roma;

Considerato che il consiglio di amministrazione della società Assurances Generales de France I.A.R.T., in data 25 aprile 1980, ha deliberato la concentrazione dell'intero complesso aziendale relativo ai rami danni, ivi compreso il portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della società stessa nella Phenix Soleil S.p.a., con sede in Roma;

Considerato che l'assemblea straordinaria dei soci della Phenix Soleil Società per azioni, in data 24 luglio 1980, ha deliberato:

la concentrazione, con effetto 1° gennaio 1980, delle rappresentanze generali per l'Italia delle società GAN - Incendie Accidents e Assurances Generales de France I.A.R.T.;

le modalità e gli effetti della concentrazione;

l'aumento del capitale sociale da lire 3 miliardi a lire 4 miliardi mediante il conferimento dei complessi aziendali delle predette rappresentanze generali per l'Italia;

Vista la stima delle predette aziende assicurative oggetto della concentrazione asseverata con giuramento dal perito nominato dal presidente del tribunale di Roma con decreto del 19 novembre 1979;

Considerato che, per effetto della citata concentrazione, la Phenix Soleil S.p.a. succederà a titolo universale alle rappresentanze generali per l'Italia delle società GAN - Incendie Accidents e Assurances Generales I.A.R.T.;

Considerato che la Phenix Soleil S.p.a., tenuto conto della concentrazione dispone del margine di solvibilità necessario nonché di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti;

Considerato che la rappresentanza generale per l'Italia della GAN - Incendie Accidents esercita le assicurazioni contro i danni nei rami infortuni, auto rischi diversi, trasporti, incendio, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile diversi, furto, rischi atomici, cristalli, grandine, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che la rappresentanza generale per l'Italia della società Assurances Generales de France I.A.R.T. esercita le assicurazioni contro i danni nei

rami: infortuni, auto rischi diversi, trasporti, incendio, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile diversi, furto, rischi atomici, aeronautica, cristalli e malattia, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che la Phenix Soleil Società per azioni, esercita le assicurazioni contro i danni nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aereomobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, nonché la riassicurazione negli stessi rami e pertanto esercita tutti i rami danni ad essa trasferiti per effetto della concentrazione;

Considerato che la competente autorità di vigilanza dello Stato francese ha espresso il proprio parere favorevole all'operazione;

Considerato che nella concentrazione di cui trattasi si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e condizioni della concentrazione, mediante trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo, e con effetto 1° gennaio 1980, delle rappresentanze generali per l'Italia delle società GAN - Incendie Accidents e Assurances Generales de France I.A.R.T. nella Phenix Soleil S.p.a., con sede in Roma, via Guidubaldo Del Monte, 45.

Art. 2.

Le società GAN - Incendie Accidents e Assurances Generales de France I.A.R.T. decadono dalle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa in Italia nei rami danni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI-NOYA

(9753)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto-legge 10 aprile 1978 con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 10 aprile 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 5 settembre 1978, 14 novembre 1978, 21 febbraio 1979, 1° giugno 1979, 10 settembre 1979, 13 dicembre 1979, 11 marzo 1980 e 9 agosto 1980 di concessione per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale sono stati ritenuti sussistere i presupposti che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti sopra indicati;

Rileva la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9727)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto l'art. 1-*ter* della legge 13 agosto 1980, n. 444;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 6 marzo 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978, 20 dicembre 1978, 30 maggio 1979, 3 agosto 1979, 17 dicembre 1979, 11 marzo 1980 e 3 giugno 1980 di proroga per trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriore tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 165.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9728)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. Sirem, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sirem di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. Sirem di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 febbraio 1980 al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9722)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 3 luglio 1978, 17 ottobre 1978, 20 dicembre 1978, 23 marzo 1979, 29 giugno 1979, 16 ottobre 1979, 19 gennaio 1980, 3 aprile 1980 e 3 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 31 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli, è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9723)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1978, 10 novembre 1978, 2 gennaio 1979, 5 aprile 1979, 21 luglio 1979, 12 dicembre 1979, 20 marzo 1980 e 15 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9724)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1979, 9 maggio 1979, 26 luglio 1979, 29 novembre 1979, 18 marzo 1980 e 9 luglio 1980 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9729)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1980.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 14 del vigente statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Considerato che il gr. uff. Mario Rubatto, nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto predetto con decreto ministeriale 12 agosto 1974, è scaduto di carica e che occorre pertanto procedere alla nomina del consigliere di amministrazione di propria competenza;

Decreta:

Il cav. lav. dott. Luigi Arcuti è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(9814)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2513/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 1/80 del comitato misto CEE-Austria che modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2514/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 1/80 del comitato misto CEE-Islanda che modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2515/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 1/80 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2516/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 1/80 del comitato misto CEE-Svezia che modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2517/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 1/80 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2518/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 1/80 del comitato misto CEE-Portogallo che modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2519/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 1/80 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2520/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 2/80 del comitato misto CEE-Austria che modifica l'elenco B allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2521/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 2/80 del comitato misto CEE-Islanda che modifica l'elenco B allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2522/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 2/80 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica l'elenco B allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2523/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 2/80 del comitato misto CEE-Svezia che modifica l'elenco B allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2524/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 2/80 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica l'elenco B allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2525/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 2/80 del comitato misto CEE-Portogallo che modifica l'elenco B allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2526/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 2/80 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica l'elenco B allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Pubblicati nel n. L 257 *del* 1° *ottobre* 1980.

(243/C)

Regolamento (CEE) n. 2527/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Pubblicato nel n. L 258 *del* 1° *ottobre* 1980.

(244/C)

Regolamento (CEE) n. 2528/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, che stabilisce, per la campagna 1980-81, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2529/80 del Consiglio del 30 settembre 1980, che stabilisce, per la campagna 1980/81, le norme generali relative all'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2530/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore.

Regolamento (CEE) n. 2531/80 della commissione, del 1° ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2532/80 della commissione, del 1° ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2533/80 della commissione, del 1° ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2534/80 della commissione, del 1° ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2535/80 della commissione, del 1° ottobre 1980, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 2536/80 della commissione, del 30 settembre 1980, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2537/80 della commissione, del 30 settembre 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2538/80 della commissione, del 1° ottobre 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1058/77, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e di taluni prodotti contenenti olio d'oliva, e modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune per quanto riguarda l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2539/80 della commissione, del 1° ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 259 *del* 2 *ottobre* 1980.

(245/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aaprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A9*/NR

			Prezzo comprensivo IVA 8% provvedimento C.I.P. n. 40/1980
Cefrasol - Radiumfarma			
8 cps 500 mg	23671	6.390	6.510
scir est 60 ml	23671/A	5.010	5.105
im fl pv 250 mg + f solv	23671/B	1.460	1.490
im fl pv 500 mg + f solv	23671/B1	2.000	2.040
im fl pv 1 g + f solv	23671/B2	3.080	3.140
Hemofibrine - Ogna			
20 spugne emost	23216	3.120	3.180

ALLEGATO *A7*/MOD

SERIE

			Prezzo comprensivo IVA 8% provvedimento C.I.P. n. 40/1980
Ateroid - Crinos			
6 f 2 ml 100 mg	14394/A2	7.950	8.100
Mencortex 500 - Menarini			
1 f liof + 1 f	23398/2	3.310	3.375
3 f liof + 3 f	23398/2	8.240	8.395
Overcillina - Archifar			
8 cps 500 mg	21817/1	1.970	2.005
12 cps 500 mg	21817/1	2.720	2.770
fl liof 1 g + f	21817/B1	1.540	1.570
3 fl liof 1 g + 3 f	21817/B1	3.100	3.160
fl liof 2 g + f	21817/B2	2.040	2.080
3 fl liof 2 g + 3 f	21817/B2	4.470	4.555
CATEGORIA			
Summicort Retard - Benvegna			
fte 10 conf	21910/A	1.960	1.995
fte 20 conf	21910/A	3.320	3.385
NUOVE CONFEZIONI			
Carbocaina - Pierrel			
0,5 % fl 20 ml	16691	860	875
1 % fl 20 ml	16691/1	910	925
2 % fl 20 ml	16691/2	990	1.010
3 % fl 20 ml	16691/3	1.070	1.090
0,5 % adren fl 20 ml	16691/A	860	875
1 % adren fl 20 ml	16691/A1	910	925
2 % adren fl 20 ml	16691/A2	990	1.010
2 % adren fte fl 20 ml	16691/B	990	1.010
Chinidina solfato - Farmitalia Erba			
40 conf	4404	6.720	6.850
Doxifer - Difer			
5 cps	22616	830	845
Liverpen - Guidi			
30 cps	20568	1.300	1.325
Nicosterolo - Guidotti			
50 cpr	18759	5.580	5.685
Ortho Novum 1/50 - Cilag Chemie			
63 cpr	20914/1	1.660	1.690
Overcillina - Archifar			
6 fl 0,5 g + 6 f solv	21817/B	3.170	3.230
Sintobil - Molteni			
30 cps	18478/B	1.360	1.385
Tetramil - Farmigea			
coll 5 monodosi	17863	1.450	1.480
Tuxidin - Gazzini			
scir 150 g	18278	1.020	1.040
Ultralan - Schering			
pom 20 g	20910	3.730	3.800
crema 20 g	20910/A	3.730	3.800
ung 20 g	20910/B	3.730	3.800
loz 30 ml	20910/C	5.040	5.135
MODIFICA DI CONFEZIONE			
Lactocol - Ogna			
scir 200 g	3483	1.360	1.385
MODIFICHE DI COMPOSIZIONE			
Visceralgina composta - Lirca			
20 cpr	20489/E	2.170	2.210
6 supp	20489/F	1.500	1.530
Vitamax - Medosan			
30 cps	1463/B	1.190	1.215
MODIFICA COMPOSIZIONE FORMA FARMACEUTICA ED ECCIPIENTI			
Idroplurivit C 500 - Menarini			
40 past	6387/C1	1.930	1.965
MODIFICA COMPOSIZIONE FORMA FARMACEUTICA E CONFEZIONE			
Ateroid - Crinos			
30 cps	14394/B	7.000	7.135

(8848)

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A5/NR*

			Prezzo comprensivo IVA 8% provvedimento C.I.P. n. 40/1980
Contac - Sigma Tau			
10 cps	24216	940	960
Contac C - Sigma Tau			
10 cps	24216/A	1.140	1.160
Tolmene - Sigma Tau			
30 cps 200 mg	24225	8.380	8.540
10 supp 300 mg	24225/A	4.950	5.045

ALLEGATO *A4/MOD*

			Prezzo comprensivo IVA 8% provvedimento C.I.P. n. 40/1980
SERIE			
Gentalyn 20 - Essex			
f 2 ml	20891/2	1.150	1.170
Gentalyn 40 - Essex			
f 1 ml	20891/3	1.550	1.580
Vitamina C Vita - Vita Farmac.			
iv 10 fl 2 g	7780/B1	3.140	3.200
CATEGORIA			
Liobeta - Pierrel			
grat 12 bust	15285/A	1.870	1.905
NUOVA CONFEZIONE			
Aricodil - Malesci			
os gtt 15 ml	11680	1.710	1.740
os gtt 25 ml	11680	2.430	2.475
MODIFICA DI CONFEZIONE			
Gentalyn - Essex			
ung 30 g	20891/A	1.510	1.540
crema 30 g	20891/B	1.510	1.540
MODIFICHE DI COMPOSIZIONE			
Aricodil - Malesci			
os gtt 10 ml	11680	1.350	1.375
Pumilene - Montefarmaco			
ad 10 supp	487/D	1.250	1.275
bb 10 supp	487/D1	1.110	1.130
lat 10 supp	487/D2	960	980
MODIFICA COMPOSIZIONE E CONFEZIONE			
Aricodil - Malesci			
20 conf	11680/A	2.030	2.070

(8850)

Provvedimento n. 3/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 febbraio 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A1/NR*

			Prezzo comprensivo IVA 8% provvedimento C.I.P. n. 40/1980
Monores - Valeas			
30 cpr 10 mcg	24217	3.390	3.455
50 cpr 10 mcg	24217	4.140	4.220
30 cpr 20 mcg	24217/1	3.410	3.475
50 cpr 20 mcg	24217/1	4.170	4.250
scir 200 ml	24217/A	4.040	4.115
fte scir 200 ml	24217/A1	4.080	4.160

			Prezzo comprensivo IVA 8% provvedimento C.I.P. n. 40/1980
Sinalgin - Boeh. Biochemia Robin			—
10 cpr	24221	1.140	1.160
30 cpr	24221	2.190	2.230
10 supp	24221/A	1.810	1.845
Spiropent - Boehringer Ingelheim			
30 cpr	24231	4.060	4.135
Ulcodina - Dompè			
30 cpr	24215	11.600	11.820

ALLEGATO *A2*/MOD

SERIE

Alexan Byk Gulden			
iv 1 f 5 ml	23870/1	5.740	5.850
iv 10 f 5 ml	23870/1	48.960	49.890
Genurin semplice - Recordati			
tipo forte 30 conf	15521/A2	4.070	4.145

CATEGORIE

Hydergina - Sandoz			
50 cpr	4198/C	5.760	5.870
Maalox plus - Rorer			
30 cpr	20702/B	1.310	1.335
50 cpr	20702/B	1.640	1.670
100 cpr	20702/B	2.240	2.285
os sosp 200 ml	20702/C	1.290	1.315
os sosp 250 ml	20702/C	1.390	1.415
Topicon - Pierrel			
gel 10 g	23368/D	1.410	1.435
gel 20 g	23368/D	2.210	2.250
gel 30 g	23368/D	2.950	3.005
Tresanil - Isf			
20 bust	23367/A	10.280	10.475
30 bust	23367/A	14.780	15.060

NUOVE CONFEZIONI

Clarisco - Ici			
10 f 1 ml	12627	4.850	4.940
Coroxin 75 - Malesci			
30 cpr	16892/2	3.780	3.850
Floginax - La Farmochimica			
30 cpr	23437	7.780	7.930
Jodo-Metil-Fillina - Malesci			
40 conf	4297	1.560	1.590
6 f 2 ml	4297/A	1.410	1.435
Lipobalsamo - Vister			
6 f 2 ml	209/B	1.400	1.425
bb 6 f 2 ml	209/B1	1.280	1.305
Localyn Rinologico - Recordati			
gtt 30 ml	20163/F	1.250	1.275
Localyn Rinologico S.V. - Recordati			
gtt 30 ml	20163/G	1.250	1.275
Localyn Oto - Recordati			
gtt 30 ml	20163/I	2.420	2.465
Lorexina - Crosara			
grat sosp est 100 ml	22972/A	5.090	5.185

MODIFICHE DI CONFEZIONE

Adinepar 200 - Von Boch			
10 f liof + 10 f solv	20696/1	12.010	12.240

			Prezzo comprensivo IVA 8% provvedimento C.I.P. n. 40/1980
Canesten - Bayer			—
crema 1% 30 g	22760/A	2.060	2.100
loz 1% 30 ml	22760/B	1.880	1.915
Epatiol - Medici			
30 conf 250 mg	23648	5.570	5.675
Formiloxine - Menarini			
im 10 dosi	23133	8.880	9.050
40 cpr 0,1 mg	23133/A	5.680	5.790
40 cpr 0,04 mg	23133/A1	2.980	3.035
Medicil - Medici			
ad 10 supp	23893/A	2.010	2.050
bb 10 supp	23893/A1	1.530	1.560
Ortho Novum - Cilag Chemie			
21 cpr 2 mg	20914	1.020	1.040
Tantum Rosa P - Angelini			
lavanda vag 1 fl	23399/B	1.770	1.805
lavanda vag 5 fl	23399/B	6.030	6.145

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

Aminovit forte - Lenza			
scir 10 fl 10 ml	3639/2	2.920	2.975
Enterovaccino Isi - Isi			
3 dosi	13370	2.110	2.150
6 dosi	13370	3.940	4.015
Tonocortec - Intersint			
5 f 3 ml	13981	3.420	3.485

MODIFICHE COMPOSIZIONE ED ECCIPIENTI

Sulfadone Ilfi - Lusofarmaco			
ad 6 supp	15752/A	1.130	1.150
bb 6 supp	15752/A1	940	960

MODIFICA COMPOSIZIONE ECCIPIENTI FORMA FARMACEUTICA E CONFEZIONE

Idroplurivit C 150 - Menarini			
40 past	6387/C	2.530	2.580

MODIFICA DI ECCIPIENTI

Ortho Novum 1/50 - Cilag Chemie			
21 cpr	20914/1	970	990

(8851)

Provvedimento n. 4/1980
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 49/1979 del 23 ottobre 1979 e n. 51/1979 del 23 ottobre 1979;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 1° febbraio 1980;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 febbraio 1980;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A7/Mod*

SERIE

		Prezzo comprensivo IVA 8% provvedimento C.I.P. n. 40/1980
Summicort Retard - Benvegna		
fte 10 conf	21910/A	2.020
fte 20 conf	21910/A	3.430

(8852)

Provvedimento n. 22/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle sedute del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A/Mod*

SERIE

			Prezzo comprensivo IVA 8% provvedimento C.I.P. n. 40/1980
Fluimucil Mese - Zambon			
grat 60 bust	20582/A1	4.810	4.900
Fluimucil Antibiotico - Zambon			
uso topico 1 fl 500 mg + 1 f	20660/1	1.860	1.895
uso topico 3 fl 500 mg + 3 f	20660/1	3.780	3.850
CATEGORIA			
Bedermin 100 - Damor			
10 garze 10 × 10	20233/F	3.250	3.310
20 garze oto 6 × 2	20233/G	1.740	1.775
MODIFICHE DI CONFEZIONE			
Eritrocina - Abbott			
grat sosp os 50 g	7893/E	3.180	3.240
Thiola - Coop. Farmac.			
im iv 6 f 5 ml 250 mg	21547/1	2.380	2.425
30 conf 250 mg	21547/A	5.770	5.880
MODIFICHE DI COMPOSIZIONE			
Excepin Cortex - Zambeletti			
im 5 f + 5 f	22450	5.180	5.280
im 10 f + 10 f	22450	8.830	9.000
Fluimucil Antibiotico Zambon			
uso topico 1 fl 250 mg + 1 f	20660	1.500	1.530
uso topico 3 fl 250 mg + 3 f	20660	2.770	2.825
MODIFICA COMPOSIZIONE ED ECCIPIENTI			
Sulfile - Poli			
30 cpr 400 mg	23588	7.490	7.630

(8853)

Errata-corrige

Nel provvedimento n. 49/1979 sono apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:

	Numero di registrazione	Prezzo
Idroplurivit C 500 - Menarini		
40 past	6387/C1	1.930

Prezzi comprensivi dell'IVA al 6%.

LEGGASI:

	Numero di registrazione	Prezzo
Idroplurivit C 500 - Menarini		
40 past	6387/C1	2.770

(8349)

Nel provvedimento C.I.P. n. 49/1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 27 dicembre 1979, pag. 10485, sono apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Moruman Berna - Berna			*Moruman Berna* - Berna		
1 fl 5 ml	22811	47.350			12.670
1 fl 10 ml	22811	90.570			23.730

(9748)

Nel provvedimento n. 47/1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Ferro-Grad C - Abbott			*Ferro-Grad C*		
3 d cpr	22657	2.205	30 cpr		
Neo Cromaton Bicomplesso - Menarini			*Neo Cromaton Bicompl* 10000 - Menarini		
Fte os 10 fl 15	23864/1	4.795	os 10 fl 15 g		
Neo Cromaton Bicomplesso - Menarini			*Neo Cromaton Bicompl* 5000 - Menarini		
os 10 fl 15 g	23864	4.520	os 10 fl 15 g		

(8854)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione temporanea per l'esercizio di funzioni notarili

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980, in accoglimento della domanda avanzata dal dott. Alfredo Marino, nato a Messina il 9 ottobre 1932, la temporanea autorizzazione ad esercitare le funzioni di notaio, per il periodo 1° novembre-30 aprile di ogni anno, nel comune di Fondachelli Fantina (Messina), concessa al predetto dott. Alfredo Marino, con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1960, è estesa all'intero anno, per tutta la durata dell'autorizzazione stessa.

(9763)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1975/1985, 10% - 1977/1987 1ª emissione e 10% - 1978/1988 1ª emissione.

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1975/1985, 10% - 1977/1987 1ª emissione e 10% - 1978/1988 1ª emissione, che il giorno 20 novembre 1980 alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° gennaio 1981, come di seguito indicato:

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1975/1985: estrazione a sorte di n. 10 serie intere per complessive L. 10.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1977/1987 1ª emissione: estrazione a sorte di n. 8 serie intere per complessive L. 8.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1978/1988 1ª emissione: estrazione a sorte di n. 8 serie intere per complessive L. 8.000.000.000.

(9765)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varno

Con decreto 30 luglio 1980, n. 1117, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale, tratto di argine vecchio del fiume Varno, in comune di Varno (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 744, della superficie di mq 540 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 ottobre 1979, in scala 1:2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9633)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Teramo

Con decreto 30 luglio 1980, n. 1138, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno ex greto in sponda sinistra del fosso Rio Maiano e torrente Vezzola, in comune di Teramo, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 50 (allegato 4°), particelle 347 (mq 700), 346 (mq 1.080), 365 (mq 60), 568 (mq 4.530), 567 (mq 380), e foglio 50, particella 569 (mq 110), della superficie complessiva di mq 6.860 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 marzo 1979, in scala 1:2.000 e 1:1.000, dall'ufficio tecnico erariale di Teramo, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9634)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cologna Veneta

Con decreto 30 luglio 1980, n. 999, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, già canale di derivazione e scarico della fossa Togna, in comune di Cologna Veneta (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio V, sez. B, della superficie di mq 1.790, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 settembre 1979, in scala 1:2.000, dall'ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9635)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 21 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	883,55	883,55	883,50	883,55	883,50	883,50	883,45	883,55	883,55	883,55
Dollaro canadese .	757,10	757,10	757,50	757,10	757,24	757,10	757,35	757,10	757,10	757,10
Marco germanico .	472,83	472,83	473 —	472,83	472,88	472,80	473 —	472,83	472,83	472,80
Fiorino olandese .	435,99	435,99	436,65	435,99	436,08	435,95	436 —	435,99	435,99	435,95
Franco belga .	29,58	29,58	29,6250	29,58	29,59	29,55	29,563	29,58	29,58	29,58
Franco francese	205,08	205,08	205,33	205,08	205,13	205,05	204,90	205,08	205,08	205,05
Lira sterlina .	2165,90	2165,90	2159,75	2165,90	2161 —	2165,85	2165,10	2165,90	2165,90	2165,90
Lira irlandese	1784 —	1784 —	1784 —	1784 —	1784,50	—	1786 —	1784 —	1784 —	—
Corona danese .	154,14	154,14	154,50	154,14	154,05	154,10	154,15	154,14	154,14	154,12
Corona norvegese .	178,70	178,70	179,25	178,70	180,28	178,65	178,55	178,70	178,70	178,70
Corona svedese .	210,10	210,10	209,80	210,10	209,70	210,05	210,05	210,10	210,10	210,10
Franco svizzero	532,54	532,54	532,50	532,54	531,81	532,55	532,80	532,54	532,54	532,50
Scellino austriaco .	66,93	66,93	66,90	66,93	66,85	66,90	66,939	66,93	66,93	66,90
Escudo portoghese .	17,35	17,35	17,45	17,35	17,45	17,30	17,48	17,35	17,35	17,35
Peseta spagnola . .	11,793	11,793	11,80	11,793	11,79	11,95	11,796	11,793	11,793	11,79
Yen giapponese .	4,245	4,245	4,25	4,245	4,24	4,25	4,24	4,245	4,245	4,24

Media dei titoli del 21 ottobre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	61,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	90,150
» 5,50 % » » 1968-83 .	85,450
» 5,50 % » » 1969-84 .	82,925
» 6 % » » 1970-85 .	79,700
» 6 % » » 1971-86 .	77,075
» 6 % » » 1972-87 .	73,200
» 9 % » » 1975-90 .	75,900
» 9 % » » 1976-91 .	77,225
» 10 % » » 1977-92 .	81,675
» 10 % Cassa DD PP. sez A Cr. C.P. 97 .	83,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80 .	99,675
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,475
» » » » 1- 7-1979/81 .	99,025
» » » » 1-10-1979/81 .	99,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81 .	98,125
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,425
» » » » 1- 7-1979/82 .	97,125
» » » » 1-10-1979/82 .	97,375
» » » » 1- 1-1980/82 .	98 —
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,200
» » » » 1- 1-1980/83 .	97,775
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 .	98,650
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	87,050
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	95,875
» » » 12 % 1- 4-1982 .	94,750
» » » 12 % 1-10-1983 .	91,600
» » » 12 % 1- 1-1984 .	91,350
» » » 12 % 1- 4-1984 .	91,625
» » » 12 % 1-10-1984 .	92 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	89 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	883,50
Dollaro canadese .	757,225
Marco germanico .	472,915
Fiorino olandese .	435,995
Franco belga	29,571
Franco francese	204,99
Lira sterlina . .	2165,50
Lira irlandese	1785 —
Corona danese . .	154,145
Corona norvegese .	178,625
Corona svedese .	210,075
Franco svizzero .	532,67
Scellino austriaco .	66,934
Escudo portoghese .	17,415
Peseta spagnola .	11,794
Yen giapponese .	4,242

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 22 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,30	884,30	884,40	884,30	884,25	884,25	884,20	884,30	884,30	884,30
Dollaro canadese	757,90	757,90	758,50	757,90	758,06	757,85	758 —	757,90	757,90	757,90
Marco germanico	473,10	473,10	473,50	473,10	473,06	473,05	473,11	473,10	473,10	473,10
Fiorino olandese	436,83	436,83	436,75	436,83	436,58	436,80	436,80	436,83	436,83	436,80
Franco belga	29,545	29,545	29,59	29,545	29,57	29,55	29,556	29,545	29,545	29,52
Franco francese	205,05	205,05	205,25	205,05	205,18	205,05	205,10	205,05	205,05	205 —
Lira sterlina	2153,75	2153,75	2154 —	2153,75	2154,29	2153,70	2152,80	2153,75	2153,75	2153,75
Lira irlandese	1784 —	1784 —	1780 —	1784 —	1779,12	—	1790 —	1784 —	1784 —	—
Corona danese	153,93	153,93	154 —	153,93	153,99	153,90	154 —	153,93	153,93	153,90
Corona norvegese	179,15	179,15	179,40	179,15	179,27	179,10	179,40	179,15	179,15	179,12
Corona svedese	209,52	209,52	209,50	209,52	210,02	209,50	209,55	209,52	209,52	209,50
Franco svizzero	531,20	531,20	531,90	531,20	532,50	531,15	530,80	531,20	531,20	531,20
Scellino austriaco	66,845	66,845	66,90	66,845	66,89	66,85	66,829	66,845	66,845	66,82
Escudo portoghese	17,48	17,48	17,45	17,48	17,42	17,50	17,60	17,48	17,48	17,46
Peseta spagnola	11,81	11,81	11,81	11,81	11,79	11,80	11,82	11,81	11,81	11,80
Yen giapponese	4,236	4,236	4,2350	4,236	4,23	4,20	4,239	4,236	4,236	4,22

Media dei titoli del 22 ottobre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	61,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,025
» 5,50 % » » 1968-83	85,500
» 5,50 % » » 1969-84	82,350
» 6 % » » 1970-85	79,525
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,200
» 9 % » » 1975-90	75,975
» 9 % » » 1976-91	77,250
» 10 % » » 1977-92	81,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,225
» » » » 1- 3-1979/81	99,075
» » » » 1- 7-1979/81	98,925
» » » » 1-10-1979/81	99,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,125
» » » » 1- 5-1979/82	97,275
» » » » 1- 7-1979/82	97,100
» » » » 1-10-1979/82	97,625
» » » » 1- 1-1980/82	97,825
» » » » 1- 3-1980/82	98,125
» » » » 1- 1-1980/83	97,550
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,650
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,100
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,075
» » » 12 % 1- 4-1982	94,775
» » » 12 % 1-10-1983	91,725
» » » 12 % 1- 1-1984	91,325
» » » 12 % 1- 4-1984	91,600
» » » 12 % 1-10-1984	91,925
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,25
Dollaro canadese	757,95
Marco germanico	473,105
Fiorino olandese	436,815
Franco belga	29,55
Franco francese	205,075
Lira sterlina	2153,275
Lira irlandese	1787 —
Corona danese	153,965
Corona norvegese	179,275
Corona svedese	209,535
Franco svizzero	531 —
Scellino austriaco	66,837
Escudo portoghese	17,54
Peseta spagnola	11,815
Yen giapponese	4,237

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a dieci posti di agente di cambio presso la borsa valori di Palermo

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso ad agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Palermo è stato bandito con decreto ministeriale 6 dicembre 1976;

Considerato che risultano attualmente vacanti 10 posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Palermo;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a dieci posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Palermo.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Palermo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autenticata del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alla guida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante s'impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Palermo;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Palermo della somma di L. 10.000 per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515 erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i)*, del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c)*, primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci, e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1980
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 301

(9740)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare di durata triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(9665)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(9676)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica psichiatrica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia o dalla facoltà di ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(9664)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Istituto di clinica medica generale e terapia medica, della facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni diciotto e non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica, posto in Siena, piazza della Selva n. 78, alle ore nove del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(9660)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la cattedra di medicina del lavoro - servizio sorveglianza medica) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (cattedra di medicina del lavoro - servizio sorveglianza medica) città universitaria - Roma, alle ore nove del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(9657)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di discipline artistiche (titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere, in storia, in filosofia) . . . . posti 1

centro linguistico interfacoltà (titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalle seguenti facoltà: lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, ingegneria - corso di laurea in ingegneria elettronica) . . . . » 1

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(9669)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurologica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(9672)

Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di economia marittima:

cattedra di storia del commercio e della navigazione . . posti 4

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(9766)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze politiche:

istituto di sociologia posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(9679)

Concorso a dodici posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

servizi generali . . . . posti 1
istituto di idraulica . . . . » 1
istituto costruzioni macchine . . . . . . » 1
officina meccanica . . . . » 1
istituto scienza delle costruzioni . . . . » 2
istituto di macchine elettriche . . . . . . » 1

Facoltà di architettura:

servizi generali . . . . posti 1

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 4

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda deve essere indicato l'istituto o servizio relativo al posto messo a concorso al quale il candidato intende partecipare.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(9682)

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia (per la seconda cattedra) posti 1
istituto di fisiologia umana (per la cattedra di tecnica fisiologica) . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; di diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per il posto assegnato all'istituto di microbiologia (seconda cattedra) le prove di esame si svolgeranno presso la seconda

cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia (città universitaria) con inizio alle ore nove del centesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per il posto assegnato all'istituto di fisiologia umana (per la cattedra di tecnica fisiologica) le prove di esame si svolgeranno presso la cattedra di tecnica fisiologica (istituto di fisiologia umana) della facoltà di medicina e chirurgia (città universitaria) con inizio alle ore nove del centoventesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(9767)

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutore delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di Agraria:

istituto di coltivazioni arboree posti 1

Facoltà di scienze matematiche fisiche e nucleari:

istituto di calcoli numerici posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(9677)

Concorso a ottantasei posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, a ottantasei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(9680)

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di ispezioni degli alimenti (per la cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale) . . . . posti 1

2ª *Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(9658)

Concorsi a posti di coadiutore presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(9666)

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(9667)

Concorso a cinque posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di radiologia . . posti 3

istituto di medicina interna (per la cattedra di medicina nucleare) . » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di radiologia . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di tecnico di radiologia medica (legge 4 agosto 1965, n. 1103).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(9668)

Concorso ad un posto di ragioniere presso l'Università degli studi di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università di Pisa.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(9681)

Concorso a cinque posti di segretario presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alla segreterie d'azienda, per contabile di azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciato dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(9673)

Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'erbario dell'Istituto di botanica della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze naturali, scienze biologiche e agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(9656)

Concorso a tre posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso la Università di Venezia per le sottoindicate qualifiche di mestiere:

elettricista . . . . posti 1
falegname . . . . » 1
idraulico . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(9670)

Concorso a quattro posti di operaio di prima categoria presso il politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria per le qualifiche di mestiere sottoindicate:

conduttore patentato di primo grado di caldaie a vapore posti 3;

elettricista (circuista elettrico) posti 1.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare; per la qualifica di conduttore di caldaie a vapore è necessario anche il patentino di primo grado di conduttore di caldaie a vapore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(9675)

Concorso a dieci posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a dieci posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria per le seguenti qualifiche di mestiere:

coltivatore	posti	1
giardiniere diplomato	»	1
buttero .	»	4
preparatore specializzato di laboratori chimici, psichici, biologici, elettrotecnici, tecnologici, farmaceutici e batteriologici	»	1
elettricista	»	1
fabbro .	»	1
muratore	»	1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, il candidato, deve precisare per quale qualifica di mestiere intende concorrere. Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Torino, ufficio personale, via Po, 17.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(9661)

Concorso a tre posti di operaio di seconda categoria presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria per le qualifiche di mestiere sottoindicate:

conduttore patentato di secondo grado di caldaie a vapore	posti	1
imbianchino	»	1
tubista per impianti termici	»	1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare. Per la qualifica di conduttore di caldaie a vapore è necessario anche il patentino di secondo grado da conduttore di caldaie a vapore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(9671)

Concorso a due posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria per le seguenti qualifiche di mestiere:

autista	posti	1
elettricista	»	1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare; per la qualifica di autista è richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida « C ».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(9659)

Concorso a sette posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria per le seguenti qualifiche di mestiere:

giardiniere ed ortolano	posti	1
buttero	»	1
infermieri per quadrupedi	»	1
elettricista	»	1
falegname	»	1
decoratore	»	1
muratore	»	1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato deve precisare per quale qualifica di mestiere intende concorrere. Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Al rettore dell'Università di Torino, ufficio personale, via Po, 17.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(9662)

Concorso a tre posti di operaio di terza categoria presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a tre posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria per la qualifica di mestiere di «manovale».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(9674)

Concorso ad otto posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e dei titoli dei candidati a otto posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Torino per la qualifica di mestiere sottoindicata:

manovale specializzato . . posti 8

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Torino, ufficio personale, via Po, 17.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(9663)

Concorso a due posti di infermiere abilitato a funzioni direttive presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri abilitati a funzioni direttive e delle assistenti sanitarie visitatrici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione a funzioni direttive o diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(9678)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale (dell'ispettorato del lavoro e degli uffici del lavoro e della massima occupazione) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, avranno luogo con le seguenti modalità:

Progetto A
(progetto ispezione del lavoro decorrente dal 15 febbraio 1978)

1) Qualifica di inquadramento: consigliere (ruolo Ispettorato del lavoro).

Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di 1ª categoria.

La prova scritta si terrà il giorno 29 novembre 1980, alle ore 8 presso il C.A.P. «Teresa Gerini», via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma.

2) Qualifica di inquadramento: primo ispettore (ruolo Ispettorato del lavoro).

Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di 1ª categoria con diploma di laurea in ingegneria.

La prova scritta si terrà il giorno 6 dicembre 1980, alle ore 8 presso il C.A.P. «Teresa Gerini», via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma.

3) Qualifica di inquadramento: primo ispettore (ruolo Ispettorato del lavoro).

Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di 1ª categoria con diploma di laurea in medicina e chirurgia.

La prova scritta si terrà il giorno 6 dicembre 1980, alle ore 8 presso il C.A.P. «Teresa Gerini», via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma.

4) Qualifica di inquadramento: primo ispettore (ruolo Ispettorato del lavoro).

Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di 1ª categoria con diploma di laurea in chimica.

La prova scritta si terrà il giorno 6 dicembre 1980, alle ore 8 presso il C.A.P. «Teresa Gerini», via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma.

5) Qualifica di inquadramento: primo ispettore (ruolo Ispettorato del lavoro).

Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di 1ª categoria con diploma di laurea in scienze agrarie.

La prova scritta si terrà il giorno 6 dicembre 1980, alle ore 8 presso il C.A.P. «Teresa Gerini», via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma.

6) Qualifica di inquadramento: commesso (ruolo Ispettorato del lavoro).

Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di 4ª categoria.

La prova scritta si terrà il giorno 28 novembre 1980, alle ore 8 presso il C.A.P. «Teresa Gerini», via Tiburtina (Ponte Mammolo), Roma.

Progetto B

(progetto servizi statali dell'impiego decorrente dal 15 febbraio 1978)

1) Qualifica di inquadramento: consigliere (ruolo Uffici del lavoro e della massima occupazione).

Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di 1ª categoria.

La prova scritta si terrà il giorno 29 novembre 1980, alle ore 8 in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

2) Qualifica di inquadramento: commesso (ruolo Uffici del lavoro e della massima occupazione).

Qualifica di assunzione ai sensi della legge n. 285/77: impiegato di 4ª categoria.

La prova scritta si terrà il giorno 29 novembre 1980, alle ore 8 in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Con successivo avviso verranno stabilite le sedi e le date degli esami per il conseguimento delle qualifiche di segretario e di coadiutore delle carriere di concetto ed esecutiva dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro e degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di disporre il rinvio a data diversa da quella stabilita dal presente avviso o la variazione di sede di una o più prove scritte o pratiche.

In tal caso verrà data comunicazione ai singoli candidati.

(9794)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ventuno posti, elevati a novantasei, di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventuno posti, elevati a novantasei, di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui ai decreti ministeriali 12 dicembre 1979 e 4 luglio 1980 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 febbraio 1980 e n. 241 del 3 settembre 1980, avranno luogo a Roma, nei giorni 19 e 20 gennaio 1981, alle ore otto, presso i seguenti locali:

Fiera di Roma, via C. Colombo, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso al Ministero delle finanze e alle intendenze di finanza delle regioni: Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

Palazzo dello Sport, piazzale dello Sport - E.U.R., per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza delle regioni: Marche, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

(9795)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di geometra da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna, e del concorso pubblico, per esami, a tre posti di disegnatore da destinare presso gli uffici centrali e periferici dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella XIV edizione straordinaria del supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S., anno 1980, pubblicato il giorno 8 ottobre 1980, sono pubblicati i sottonotati decreti ministeriali con i quali sono state approvate le graduatorie generali di merito dei seguenti concorsi:

decreto ministeriale 1° luglio 1980, n. 7301, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1980, registro n. 10, foglio n. 112, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, n. 1979, da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna;

decreto ministeriale 11 agosto 1980, n. 8850, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1980, registro n. 10, foglio n. 111, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, n. 1986, da destinare presso gli uffici centrali e periferici dell'Azienda.

(9739)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978 pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità per l'anno 1978, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto adottato di concerso con il Ministero della pubblica istruzione in data 8 luglio 1978 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 25 settembre 1978, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 25 settembre 1978 e modificato con decreto ministeriale 11 ottobre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 2 novembre 1978, con cui è stato approvato l'elenco dei sovraintendenti, dei direttori di farmacia, dei direttori sanitari e dei primari di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1978, modificato con decreti ministeriali 13 ottobre 1978 e 15 gennaio 1980 con il quale è stata costituita, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la commissione incaricata di procedere alla estrazione dagli elenchi di cui ai decreti sopra citati, dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo, nonchè dei sovraintendenti, dei direttori sanitari e dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità;

Viste le risultanze delle operazioni di sorteggio effettuate nei giorni 12 e 14 ottobre 1978, presso il Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Considerato che il componente universitario della commissione dell'esame di idoneità a primario di gastroenterologia nominato con decreto ministeriale 2 aprile 1979 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 12 ottobre 1979, nonchè i componenti supplenti appositamente interpellati a turno, hanno comunicato la propria impossibilità a partecipare all'esame predetto;

Visto il verbale del 16 gennaio 1980 relativo alle operazioni della commissione riunitasi ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per procedere al sorteggio ulteriore dei membri universitari per integrare la commissione esaminatrice dell'esame di idoneità di primario di gastroenterologia;

Decreta:

Il prof. Fernando De Ritis, direttore della clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia che si terrà a Roma il 18 gennaio 1980.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(9108)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1980 nella quale è stato pubblicato il concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di fisico in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva;

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 29 settembre 1980 nella quale è stato pubblicato il concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di geologo nel ruolo degli esperti della carriera direttiva;

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 30 settembre 1980 nella quale sono stati pubblicati i concorsi pubblici, per esami e per titoli, a due posti di biologo in prova ed a tre posti di chimico in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva:

all'art. 12 « presentazione dei documenti da parte dei vincitori », lettera *a*) di ciascun bando, in luogo di: « I candidati che hanno superato il *quarantesimo* anno di età ..... », leggasi: « I candidati che hanno superato il *trentacinquesimo* anno di età »; la lettera *g*) è soppressa;

all'art. 13, terzo comma, la lettera *g*) è soppressa.

(9459)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di sedi dal concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

Si informa che con decreto 30 giugno 1980, n. 350/San/Mi/80, sono state stralciate dal bando di concorso 3 maggio 1979, n. 101/San/Mi/79, i posti di ufficiale sanitario nelle sottoelencate sedi:

1) Carate Brianza - C.S.Z. « Brianza di Lambro 2 »;
2) Codogno - C.S.Z. « Bassa Lodigiana 2/Sud Est »;
3) Legnano - C.S.Z. « Legnano 1/Centro »;
4) Melzo - C.V.I.P.

Detti posti, a norma delle vigenti disposizioni, sono destinati ad essere coperti con concorsi riservati.

(9741)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 22 « ESTE-MONTAGNANA », IN ESTE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale presso l'ospedale di Montagnana.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Este (Padova).

(3610/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale policlinico « S. Orsola »:

quattro posti di assistente di ematologia;

un posto di assistente di gastroenterologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di chirurgia pediatrica (a tempo pieno);

un posto di assistente di oncologia (a tempo pieno).

Ospedale « M. Malpighi » di Montecatone d'Imola:

un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(3628/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia presso l'ospedale « R. Margherita » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(3613/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del l'ente in Trani (Bari).

(3614/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(3618/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso a quattro posti di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(3611/S)

OSPEDALE « G. MARCONI » DI CESENATICO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesenatico (Forlì).

(3612/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quindici posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di nefrologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Bari.

(3615/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(3606/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di primario del secondo laboratorio ricerche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del secondo laboratorio ricerche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(3607/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di assistente della sezione neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione neonatale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(3608/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. 6.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 24 *aprile* 1980)

(*Omissis*).

(7644)

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 7.

Autorizzazione all'amministrazione regionale a transigere la controversia degli stagni di Cabras e ad acquisire il relativo patrimonio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dalle norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca di cui alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, e successive modificazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una transazione con gli aventi diritto per l'acquisizione dell'intero compendio idrico dello stagno di Cabras, con tutte le sue accessioni, dipendenze e pertinenze, individuati nel verbale di delimitazione della capitaneria di porto di Cagliari del 22 dicembre 1964 e relative planimetrie.

Dalla transazione dovrà risultare l'esplicito riconoscimento della demanialità marittima degli stagni di cui al comma precedente.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad acquistare i fabbricati, i terreni, le attrezzature e gli impianti dell'azienda « Peschiera Pontis ».

Art. 3.

Per gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione regionale è autorizzata a pagare l'importo massimo di L. 2.500.000.000 oltre a L. 300.000.000 per spese accessorie. A tal fine procederà alla valutazione del complesso dei beni da acquisire, sia sotto il profilo della loro consistenza patrimoniale, sia sotto il profilo della concreta possibilità del loro utilizzo a fini produttivi, mediante uno o più periti esperti nella materia, nominati dalla giunta regionale, su proposta congiunta degli assessori degli enti locali, finanze ed urbanistica e della difesa dell'ambiente.

Ai periti sono corrisposti gli emolumenti previsti dalle vigenti tariffe professionali.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 è istituito il cap 01029 (Oggetto omogeneo 01.05 - titolo 2 - sezione 6 - categoria 10) « Spese per l'acquisizione dello stagno di Cabras e del relativo patrimonio » con lo stanziamento di L. 2.800.000.000.

A favore del suddetto cap. 01029 è stornata la somma di L. 2.800.000.000 dal cap. 03017 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1980, mediante la riduzione della corrispondente riserva prevista nella voce c) dell'elenco n. 5 allegato allo stesso bilancio di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 01029 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 maggio 1980

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 8.

Concessione di un contributo annuale alla sezione dell'I.S.E.F. (Istituto superiore di educazione fisica), sezione staccata dell'I.S.E.F. di L'Aquila, operante in Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la frequenza degli studenti ai corsi di formazione per il conseguimento del diploma universitario di educazione fisica, regolato dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, nella sezione dell'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.), sezione staccata dell'I.S.E.F. di L'Aquila, operante in Cagliari, in attesa dei provvedimenti legislativi che, nell'ambito della riforma universitaria regolamenteranno il funzionamento degli I.S.E.F. e in attesa, altresì, della nuova normativa regionale sul diritto allo studio, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla suddetta sezione dell'I.S.E.F. un contributo annuo non superiore a L. 50.000.000 quale concorso per il funzionamento e la gestione dei corsi, esclusivamente per le spese inerenti il diritto allo studio, con particolare riguardo alla mensa, l'attrezzatura tecnico-didattico-scientifica, l'arredamento e l'uso dei locali ed impianti sportivi della sede di Cagliari.

Il contributo di cui sopra viene erogato sulla base di una convenzione stipulata tra la Regione e l'I.S.E.F. di L'Aquila, e non potrà essere distolto dalla destinazione indicata nel precedente comma.

I beni mobili ed immobili acquistati tramite l'intervento regionale sono di proprietà della Regione.

La sezione I.S.E.F. di Cagliari, entro trenta giorni dal termine dell'anno accademico, pena l'esclusione del benefico, fornirà all'assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, un dettagliato prospetto dimostrativo dell'impiego delle somme attribuitele e una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nel corso dell'anno.

L'erogazione del contributo di cui al primo comma del presente articolo è disposta con decreto dell'assessore competente, previa deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base della relazione annuale presentata dalla sezione I.S.E.F.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1980 è istituito il cap. 11077 (oggetto omogeneo 11.05 - titolo 1 - sezione 3 - categoria 05 - settore 04) « Contributo annuale da erogare alla sezione dell'I.S.E.F. (Istituto superiore di educazione fisica), sezione staccata dell'I.S.E.F. di L'Aquila, operante in Cagliari » con lo stanziamento di L. 50.000.000.

A favore di detto cap. 11077 è stornata la somma di L. 50 milioni dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del ter-

ritorio del bilancio della Regione per l'anno 1980 e mediante la corrispondente riduzione della riserva prevista nella lettera *i)* dell'elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 1107 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 maggio 1980

GHINAMI

(7645)

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1980, n. 9.

L'assistenza ospedaliera nelle case di cura private della Sardegna, la riscossione dei contributi a carico degli iscritti ai ruoli regionali per l'assistenza volontaria, e modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, e sue successive modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 16 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione autonoma della Sardegna dal 1° gennaio 1975 subentra per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera nei rapporti convenzionali, non sanciti da atti formali e concernenti i ricoveri in regime di assistenza diretta, esistenti tra gli enti mutualistici, le casse mutue autonome e aziendali e le case di cura private ubicate in Sardegna.

Per attestare l'esistenza del rapporto convenzionale di fatto alla data dell'11 luglio 1974, gli enti mutualistici e le casse mutue autonome e aziendali sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione, indicando anche le case di cura private ubicate in Sardegna con le quali sussistevano detti rapporti e le singole branche specialistiche per le quali era ammesso il ricovero in regime di assistenza diretta.

Art. 2.

Per la liquidazione degli importi relativi ai ricoveri di iscritti agli enti mutualistici e casse mutue autonome e aziendali di cui al precedente art. 1, avvenuti in regime di assistenza diretta dal 1° gennaio 1975, le case di cura private ubicate in Sardegna, che per regolare dichiarazione risultino aver avuto rapporti convenzionali di fatto con detti enti e casse, trasmettono i rendiconti relativi alle prestazioni erogate agli stessi enti e casse, cui risultano iscritti i ricoverati, per l'apposizione del visto di controllo.

I rendiconti dovranno comprendere le generalità del ricoverato, l'indicazione del documento comprovante il diritto all'assistenza all'atto del ricovero, il periodo e la durata della degenza, considerando la giornata di entrata e quella di uscita come una sola giornata, la relativa diagnosi e l'indicazione del reparto presso il quale è avvenuto il ricovero, nonchè la specifica globale degli importi richiesti dalla casa di cura privata.

Art. 3.

In presenza delle convenzioni di fatto di cui ai precedenti articoli, le misure delle rette giornalieri di degenza, dei compensi sanitari e delle quote forfettarie che l'amministrazione regionale dovrà corrispondere alle case di cura private ubicate in Sardegna dal 1° gennaio 1975 e sino alla data di inizio dell'operatività delle convenzioni da stipulare in conformità allo schema di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1975, sono quelli indicati all'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 2.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si provvederà nelle forme e con i mezzi previsti dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, entro il limite delle quote gravanti sul Fondo nazionale ospedaliero assegnato alla regione autonoma della Sardegna.

Art. 5.

L'art. 6-*bis* della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, istituito con l'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, e modificato con l'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:

Assistenza ospedaliera all'estero in base ai regolamenti della CEE ed alle convenzioni ed accordi internazionali. — A decorrere dal 1° gennaio 1975, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione assicura l'assistenza ospedaliera all'estero ai soggetti assistibili di cui all'art. 1, comma primo, della presente legge, che ne abbiano diritto in base ai regolamenti della CEE ed alle convenzioni ed accordi internazionali, nei limiti e con le modalità ivi previste, quando il soggiorno all'estero sia dovuto a motivi diversi da quelli contemplati agli articoli 5 e 6 della presente legge.

L'assistenza ospedaliera di cui al comma precedente è estesa a tutti i cittadini residenti in Sardegna, assistiti ai sensi degli articoli 1, primo comma, 7 ed 8 della presente legge, che per particolari motivi di ordine sanitario, debbono farsi ricoverare all'estero presso un luogo di cura ubicato in uno degli stati membri della CEE o in uno dei paesi con i quali sono in atto convenzioni o accordi bilaterali.

Qualora la richiesta di trasferimento all'estero per cure, presentata dai soggetti di cui ai commi precedenti, riguardi casi che rientrano tra gli eventi morbosi elencati nel decreto del presidente della giunta regionale, di cui all'art. 4, comma primo, in luogo della particolare autorizzazione regionale, si procederà al rilascio del formulario internazionale previsto dai regolamenti della CEE o dalle convenzioni ed accordi internazionali.

Nei casi previsti dal comma precedente, potrà disporsi, ove ne ricorrano le condizioni, a favore dei soggetti interessati, l'erogazione del contributo per spese di viaggio e permanenza di cui al penultimo comma dell'art. 4, entro i limiti e con le modalità in esso previste.

Art. 6.

L'art. 8 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

Ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera volontaria. — I soggetti residenti in Sardegna, non assistibili da enti o casse mutue di malattia anche aziendali, di cui all'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e non aventi diritto all'assistenza gratuita ai sensi dell'art. 55 del testo unico sulle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono ottenere, a domanda, l'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, nelle forme previste dalla presente legge, mediante l'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso l'assessorato regionale all'igiene e sanità.

L'iscrizione al ruolo di cui al comma precedente comporta il pagamento da parte dell'interessato di una somma pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'INAM per l'anno 1974 e dalla Regione autonoma della Sardegna per gli anni successivi.

La domanda di iscrizione al ruolo può essere presentata:

a) dal diretto interessato;

b) dal capo famiglia per i familiari a carico;

c) dall'esercente la patria potestà o dal tutore per i minori o gli interdetti;

d) dal capo della convivenza, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, per gli appartenenti alla medesima.

La domanda di iscrizione deve indicare:

le generalità del richiedente;

le generalità del beneficiario ed il titolo che legittima il richiedente a presentarla;

la professione o la condizione non professionale, del richiedente e del beneficiario;

l'espressa dichiarazione di assumersi l'obbligo di corrispondere la quota capitaria annua, nella misura determinata a norma di legge.

Alla domanda deve essere allegato il certificato di residenza del richiedente, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda, nonchè il certificato di stato di famiglia, qualora venga richiesta l'estensione dell'assistenza ospedaliera anche ai familiari a carico.

Il certificato di residenza deve essere prodotto anche per il beneficiario, quando questi non fa parte del nucleo familiare del richiedente.

La domanda deve essere inoltrata all'assessorato all'igiene e sanità della Regione autonoma della Sardegna tramite il comune di residenza che rilascerà al richiedente apposita ricevuta costituente titolo provvisorio all'assistenza ospedaliera.

I comuni sono tenuti a trasmettere all'assessorato all'igiene e sanità della Regione, entro dieci giorni dalla sua presentazione, la domanda di cui al comma precedente.

Entro trenta giorni dalla data di trasmissione della domanda, l'amministrazione regionale rilascerà all'interessato il documento comprovante l'avvenuta iscrizione al ruolo.

L'iscrizione al ruolo regionale è operante per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata presentata la domanda e per tale periodo comporta l'obbligo di versare l'importo stabilito al secondo comma del presente articolo.

Allo scadere del triennio, l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio, qualora l'interessato non faccia pervenire all'assessorato all'igiene e sanità della Regione disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni prima della scadenza.

L'assistenza ospedaliera è erogata a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione nei ruoli.

La mancata iscrizione nel ruolo non può comunque consentire il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.

In caso di ricovero urgente potrà essere compilata dall'interessato o da chi per lui la richiesta di iscrizione nel ruolo regionale di cui alla presente legge, entro dieci giorni dalla data di ricovero o, nei casi di impossibilità, entro il periodo della degenza.

La cancellazione anticipata dal ruolo è effettuata su richiesta dell'iscritto o degli aventi causa o d'ufficio, quando si configurino le seguenti condizioni:

a) acquisizione del diritto alle prestazioni sanitarie da parte di enti o casse mutue tenuti ad alimentare il fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) acquisizione del diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite perchè non abbiente, da comprovarsi mediante certificato rilasciato dal comune di residenza;

c) trasferimento di residenza dell'iscritto fuori dal territorio regionale;

d) decesso dell'iscritto.

Ai fini dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, gli effetti della cancellazione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui matura il diritto all'assistenza a diverso titolo ovvero dalla morte del beneficiario.

La richiesta dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, può essere contestuale alla domanda di cancellazione. In ogni caso tale richiesta deve essere presentata all'assessorato all'igiene e sanità della Regione autonoma della Sardegna entro tre anni dalla data dell'evento che ha dato luogo alla cancellazione dal ruolo.

Art. 7.

L'art. 9 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

Riscossione dei ruoli. — I ruoli regionali di cui al precedente articolo devono essere compilati distintamente per i singoli comuni di residenza degli interessati e per esattoria.

L'elaborazione e la formazione dei ruoli è affidata al « Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli » il quale vi provvede con la stessa procedura con cui predispone i ruoli meccanografici dei contributi obbligatori dovuti per l'assistenza di malattia.

I ruoli principali e suppletivi sono formati e trasmessi all'intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio e il 15 settembre di ciascun anno.

Detti ruoli sono resi esecutivi dall'intendente di finanza ed affidati, per la riscossione, previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, all'esattore ed al ricevitore delle imposte dirette, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Gli importi iscritti a ruolo vengono suddivisi in quattro rate.

I contributi relativi agli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 saranno riscossi, anch'essi in quattro rate, entro il 1980.

Alle scadenze di ciascuna rata, le somme iscritte a ruolo saranno versate dai ricevitori provinciali, al netto degli sgravi e dei rimborsi disposti dall'amministrazione regionale, direttamente al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 8.

L'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

Assistenza ospedaliera ai lavoratori stagionali all'estero. — I lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio regionale di residenza possono iscriversi nei ruoli regionali per l'assistenza ospedaliera mediante domanda da presentare secondo le modalità indicate al precedente art. 8, corredate dal certificato di residenza in un comune della Sardegna, di data non anteriore a tre mesi.

Nella domanda deve essere precisata la categoria di lavoro di appartenenza.

Per tali lavoratori, l'importo da corrispondere è commisurato al periodo medio di permanenza nel territorio nazionale della categoria cui appartiene il beneficiario e l'iscrizione nei ruoli in questione è operante soltanto per tale periodo.

Art. 9.

L'art. 11 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

Ricovero dei non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione. — Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, ai sensi degli articoli 1, primo comma, 7 e 8 della presente legge, o dei cittadini stranieri non aventi diritto all'assistenza a carico dell'istituzione del paese di provenienza, comporta il pagamento da parte degli interessati delle relative prestazioni.

L'importo dovuto a tale titolo è determinato per gli enti ospedalieri e per gli istituti a carattere scientifico e le cliniche universitarie convenzionati, sulla base di costi giornalieri fissati annualmente con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità. Relativamente all'anno 1975, l'importo dovuto, per ogni giorno di degenza, è pari alla retta onnicomprensiva approvata e deliberata per l'anno 1974 per lo stesso ente, istituto o clinica.

Nel caso di ricovero in ospedali gestiti da enti ospedalieri, l'importo è versato direttamente agli enti, che lo trattengono quale anticipazione sulle quote del fondo regionale di loro competenza.

Nel caso di ricovero in istituti a carattere scientifico e cliniche universitarie convenzionati, le quote sono versate direttamente agli istituti e cliniche predetti quale corrispettivo del ricovero.

La mancanza di diritto all'assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.

Art. 10.

Sono ratificati agli effetti del rimborso nei limiti precisati, a favore degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera indiretta, i ricoveri avvenuti presso luoghi di ricovero e cura ovunque ubicati, dal 1° gennaio 1975 sino alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, a condizione che siano stati precedentemente autorizzati dagli uffici dell'assessorato alla sanità di un'altra Regione, durante il periodo di temporaneo soggiorno del soggetto assistibile in un comune ubicato nel territorio di quella Regione, oppure dal rispettivo ente mutualistico o cassa mutua anche aziendale, in nome e per conto della Regione sarda.

Art. 11.

Sono ratificate, ai fini dell'erogazione dei contributi forfettari di cui all'ultimo comma dell'art. 6-*bis* della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, le richieste presentate dai soggetti che si siano ricoverati all'estero con il formulario internazionale in luogo dell'autorizzazione prevista dall'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Ferma restando l'esclusione dei ricoveri d'urgenza presso le case di cura private in regime di assistenza diretta, i ricoveri per parto, metrorragia da aborto o altre metrorragie in atto, nei casi in cui l'assistita non si sia munita preventivamente dell'impegnativa regionale, saranno effettuati dalle case di cura con l'obbligo di comunicazione entro le 24 ore alla Regione, assessorato all'igiene e sanità o all'ente mutualistico da essa delegato, che provvederà, salvo contestazione, all'emissione dell'impegnativa ed all'invio della stessa alla casa di cura nei modi più tempestivi.

La clausola di cui alle convenzioni stipulate tra la Regione e le case di cura private, che limita al solo caso del parto l'ammissibilità del ricovero senza la preventiva impegnativa, è sostituita dalla disposizione di cui al precedente comma.

Art. 13.

Sono ratificati, ai fini dell'assunzione del relativo onere a carico della Regione, tutti i ricoveri urgenti effettuati senza la preventiva impegnativa dalla data in cui è divenuta esecutiva la convenzione stipulata dalla Regione con le singole case di cura sino al 31 luglio 1978, a condizione che la comunicazione del ricovero sia stata trasmessa alla Regione o agli enti mutualistici, da essa delegati, entro cinque giorni dalla data del medesimo.

Art. 14.

Per l'attività di ricovero e cura svolta in regime di assistenza diretta dalle case di cura private ubicate in Sardegna, a decorrere dal 1° luglio 1975, già contabilizzata e liquidata o da liquidare dalla Regione sulla base della normativa prevista dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 2, nel caso che l'attività medesima non sia soggetta a conguaglio in conseguenza di convenzione stipulata direttamente tra Regione e casa di cura privata, la Regione provvederà a corrispondere in favore dei medesimi beneficiari il conguaglio derivante dalla differenza tra l'ammontare della retta onnicomprensiva determinata rispettivamente per il secondo semestre dell'anno 1975 e per l'anno 1976, secondo i criteri approvati dalla giunta regionale per le case di cura iscritte alla fascia funzionale *D* tenuto conto dell'indirizzo e quanto spettante sulla base della citata legge regionale.

Ai fini della liquidazione del conguaglio di cui al comma precedente gli aventi diritto dovranno presentare apposita contabilità suppletiva nel rispetto delle modalità e secondo i criteri determinati nelle convenzioni stipulate tra la Regione e le case di cura aventi decorrenza dal 1° luglio 1975, intendendosi l'entità del conguaglio determinata in conseguenza di ogni criterio di contabilizzazione ivi previsto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 giugno 1980

GHINAMI

(7645)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **11.**

Interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione del secondo comma dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la tutela sanitaria delle attività sportive la Regione è autorizzata a concorrere nelle spese sostenute dai comuni e dagli idonei enti operanti sul territorio regionale, nel corso dell'anno 1979, per il pagamento di prestazioni professionali ai medici per gli esami richiesti in osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e delle norme stabilite dalle singole Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., secondo i propri regolamenti.

Art. 2.

I rimborsi saranno erogati in unica soluzione sulla base della documentazione comprovante le visite effettuate e consistente nell'elenco nominativo degli atleti visitati. Tale elenco nominativo dovrà riportare inoltre il nome della società o associazione sportiva di appartenenza dell'atleta, la data ed il tipo di visita effettuata.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni nell'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 2, Ricreazione e sport, categoria IV, il capitolo 903, con la denominazione: « Contributi ai comuni e agli enti operanti sul territorio regionale per la tutela sanitaria delle attività sportive » e con lo stanziamento di lire 150 milioni nell'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 maggio 1980

COMELLI

(7712)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802950)